

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLE BARBADOS

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo delle Barbados (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Un cambiamento della forma nella quale i beni sono investiti non influisce sul loro carattere di investimenti ed il termine "investimenti" include tutti gli

investimenti effettuati prima o dopo la data d'entrata in vigore di tale Accordo. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

- a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonché titoli pubblici in genere;
- c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per impegni e prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti nonché i redditi da investimento reinvestiti;
- d) diritti d'autore, royalties, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni amministrative o ad altri regolamenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore", si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettuato o stia effettuando investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Per "persona fisica", si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel

territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

Il potere e qualsiasi atto legale di persone giuridiche sono regolati dalle leggi o regolamenti della parte nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati.

5. Per "redditi", si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza, servizi tecnici, capitali reinvestiti, rendite da capitale ed ogni altro incremento di reddito da investimento.
6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, il mare territoriale e la zona esclusiva sulla quale le Parti Contraenti esercitano la sovranità o esercitano diritti di sovranità o giurisdizionali secondo il diritto internazionale.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle società e dalle imprese in cui tali

investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o investitori di Stati terzi.
2. Il trattamento accordato alle attività direttamente connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente, non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività di investitori propri o di qualsiasi Paese terzo.
3. Ambedue le Parti regoleranno, in conformità con le loro leggi e regolamenti, i problemi relativi all'ingresso, residenza, lavoro e spostamenti nei loro rispettivi territori, cui devono far fronte i cittadini dell'altra parte ed i membri delle loro famiglie impegnati in attività connesse agli investimenti nello spirito di tale Accordo.
4. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà in futuro a Paesi terzi per effetto di:
 - a) una sua appartenenza ad Unioni doganali od Economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali;
 - b) Accordi economici multilaterali internazionali; o
 - c) Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di rivoluzioni, di stati di emergenza nazionale, di rivolte, insurrezioni, sommosse o di altri similari avvenimenti, essi avranno un trattamento, per ciò che riguarda restituzione, indennizzo, compensazione o altra liquidazione, non meno favorevole di quello che l'altra Parte Contraente riconosce ai propri cittadini o imprese, o a cittadini e imprese di Paesi Terzi.

2. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal paragrafo 1 di questo articolo, sarà accordata la restituzione o un adeguato risarcimento ai cittadini e alle società di una Parte Contraente che in una qualsiasi delle situazioni a cui si fa riferimento in quel paragrafo subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente risultanti da:
 - a) requisizione di loro proprietà da parte delle forze o autorità del Paese in cui è stato effettuato l'investimento; o
 - b) distruzione della loro proprietà da parte delle forze o autorità del Paese ospite che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non derivi da causa di forza maggiore.

I pagamenti del risarcimento devono essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per regolamento.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (a cui d'ora in avanti si farà riferimento con il termine di esproprio o nazionalizzazione) nel territorio dell'altra Parte se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità alle disposizioni e procedure di legge.
3. Il risarcimento sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel determinare il valore di mercato dovrà essere considerato qualsiasi fattore che possa avere influito sul valore prima che dette misure siano state rese pubbliche dalle autorità. Il valore di mercato sarà determinato in base a parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione del valore dell'investimento, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti come quegli elementi che costituiscono i caratteri distintivi dell'investimento. Il risarcimento sarà determinato in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio vigente

nel giorno in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare è stata annunciata o resa pubblica ed includerà gli interessi al tasso LIBOR a partire dalla data della nazionalizzazione o dell' esproprio fino alla data del pagamento. In caso di mancato accordo tra l' investitore e la Parte Contraente nel cui territorio l' investimento è stato realizzato, il risarcimento dovrà essere calcolato secondo quanto disposto dall' articolo 9 del presente Accordo relativo alla soluzione delle controversie. Una volta determinato il risarcimento, questo dovrà essere pagato prontamente e dovrà essere rilasciata l' autorizzazione al suo rimpatrio

4. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo si applicheranno anche ai profitti derivanti da un investimento nonchè , in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.
5. Se, in seguito ad un esproprio , il bene in questione non è stato utilizzato, totalmente o parzialmente, per uno scopo pubblico, il proprietario o i suoi rappresentanti hanno il diritto di riacquistare il bene al prezzo di mercato, a condizione di reciprocità.

ARTICÒLO 6

Rimpatrio dei capitali, dei profitti e dei redditi

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell' altra, dopo l' assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, che essi possano trasferire all' estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:
 - a) capitale netto e quote aggiuntive di capitali utilizzati rispettivamente per dare inizio ad un investimento e per il mantenimento e l' incremento di investimenti;

- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
 - c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento per chiusura od altri motivi; qualora gli introiti costituiscano delle somme considerevoli ed in periodi di eccezionali difficoltà nella bilancia dei pagamenti, il trasferimento di un minimo del 33 1/3% all'anno è garantito su di un periodo di 3 anni al tasso commerciale di interesse corrispondente. Tale misura non è pregiudiziale per qualsiasi altro accordo raggiunto tra l'investitore e la Parte Contraente coinvolta nel trasferimento di tali introiti;
 - d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; purchè sia stato ottenuto da parte delle Autorità competenti, se necessario, il consenso relativo al piano di rimborso;
 - e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati in relazione ad investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi.

3. Una Parte Contraente sarà autorizzata a derogare dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo qualora al capitale introdotto nel suo territorio non sia stato accordato, se richiesto, uno status approvato secondo i regolamenti sul controllo sugli scambi in vigore nel territorio di tale Parte Contraente all'epoca della sua introduzione, eccetto se tale capitale sia stato introdotto precedentemente all'esistenza di tali regolamenti.

ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, essa verrà, da quest' ultima Parte, riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità dei trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4,5,6,7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e , in ogni caso, entro sei mesi dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti dovranno avvenire in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio vigente alla data in cui l'investitore presenta la domanda per il relativo trasferimento, fatto salvo quanto previsto dal punto 3

dell' articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo non limiteranno comunque l'applicazione delle disposizioni interne volte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale. A tale scopo l'autorità competente di ciascuna Parte Contraente si impegna a fornire ogni utile informazione su richiesta dell'altra.

ARTICOLO 9

Regolamento di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Ogni controversia insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra in relazione agli investimenti effettuati da quest'ultimo nel territorio dell'altra Parte Contraente dovrà, per quanto, possibile essere amichevolmente risolta.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro tre mesi dalla data della presentazione per iscritto della domanda di soluzione, l'investitore in questione può a sua scelta rivolgersi alle competenti istanze locali per la composizione di tali controversie ovvero sottoporre le stesse alla conciliazione o arbitrato secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 36 della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati" (la Convenzione).
3. Nulla di quanto sancito in questo Articolo deve essere interpretato come impedimento per la Parte Contraente e per l'investitore dell'altra Parte Contraente a convenire di sottoporre in qualsiasi momento, di comune accordo, la controversia di cui ai paragrafi precedenti alla conciliazione o all'arbitrato rispettivamente secondo gli articoli 28 e 36 della Convenzione.

4. Qualora la controversia riguardi una questione che non sia l'esproprio o la nazionalizzazione secondo l'articolo 5, la Parte Contraente interessata consentirà alla sua immediata presentazione, se così preferisce l'investitore,
- a) l'arbitrato o conciliazione secondo gli artt. 28 e 36 della Convenzione ICSID; o
 - b) un tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in conformità con la Risoluzione UNGA 31/98 del 15 dicembre 1986; o
 - c) alla conciliazione in conformità con le procedure stabilite dalle norme UNCITRAL secondo quanto previsto dalla relativa Risoluzione UNGA.
5. In relazione all'arbitrato, la Parte Contraente che è parte della controversia non sollevierà alcuna obiezione a qualsiasi livello di procedure o di applicazione di una decisione sul fatto che l'investitore, che è l'altra Parte Contraente della controversia, abbia ricevuto, a seguito di un contratto d'assicurazione, una indennità relativa ad una parte o alla totalità delle perdite.
6. Una persona giuridica inserita o costituita secondo la legge in vigore nel territorio di una Parte Contraente nella quale, prima che insorgesse una tale controversia, la maggioranza delle quote era di proprietà di cittadini dell'altra Parte Contraente, deve essere trattata - secondo quanto previsto dall'Articolo 25 (2b) della Convenzione - come un cittadino dell'altra Parte Contraente.
- 7.1 Le due Parti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici una controversia già sottoposta al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad investimenti (il Centro) a meno che:

- a) il Segretario Generale del Centro, o una Commissione di conciliazione o un Tribunale arbitrale costituito da esso, decida che la controversia non ricada nella giurisdizione del Centro; o
 - b) l'altra Parte Contraente non tenga fede e non rispetti la decisione presa dal tribunale arbitrale.
- Ciò non preclude scambi diplomatici informali al solo scopo di facilitare una risoluzione delle controversie.

7.2 Inoltre, entrambe le Parti Contraenti devono anche astenersi dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad ogni procedura di conciliazione od arbitraggio stabilita secondo i regolamenti UNCITRAL fino a quando tali procedure siano state concluse e la Parte Contraente interessata non abbia ottemperato alla decisione della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 10

Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, risolte amichevolmente per via diplomatica.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale *ad hoc* in conformità con le disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un

cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine dei due membri non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà richiedere la loro nomina al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile effettuare le nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile effettuare le nomine, procederà alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale può comunque, per sua decisione, stabilire che una più alta proporzione dei costi debba essere a carico di una delle due Parti Contraenti e tale decisione sarà vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato tale trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno scambiate notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di



notifica di cui all'articolo 13 e rimarrà in vigore fino allo scadere dei dodici mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia notificato, per iscritto, all'Altra di volerlo terminare.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo di vent'anni dopo la data del termine e senza pregiudizio per l'applicazione in seguito dei principi generali del diritto internazionale.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in due esemplari a Bridgetown il 25 ottobre 1995, in lingua italiana ed in lingua inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo delle
Barbados

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno concordato le seguenti clausole che si considereranno parte integrante dell'Accordo stesso.

1. Con riferimento all'articolo 3:

A tutte le attività connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate, di fonti energetiche, combustibili e mezzi di produzione, come pure ad ogni altro tipo di operazioni a ciò collegate ed in qualche modo legate ad attività imprenditoriali, ai sensi del presente Accordo dovrà essere accordato, sul territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ad analoghe attività ed iniziative intraprese da cittadini residenti o investitori di un Paese terzo.

2. Con riferimento all'articolo 9:

Ai sensi dell'articolo 9(2)(b), l'arbitrato sarà esercitato conformemente agli standard arbitrari della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonché nel rispetto delle seguenti disposizioni.:

a. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; nel caso in cui questi ultimi non fossero cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Per la nomina degli arbitri da effettuare secondo le disposizioni UNCITRAL, il Presidente dell'Istituto per l'arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma sarà l'Autorità competente per la nomina. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma salvo quanto altrimenti disposto dalle Parti Contraenti coinvolte.


b. Il riconoscimento e l'esecuzione della delibera arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti saranno regolati ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle relative Convenzioni Internazionali da queste sottoscritte.

Fatto in due esemplari a Bridgetown il 25 ottobre 1995,
in lingua italiana ed in lingua inglese, ambedue i testi
facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo delle
Barbados



Stampato su carta riciclata ecologica

DDL13-2270
Lire 1000